

Legge regionale 16 novembre 2011, n. 60

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

(Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, , del 23.11.2011)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/2009

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 3/2009

Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 3/2009

Art. 4 - Modifiche all'articolo 31 della l.r. 3/2009

Art. 5 - Abrogazione degli articoli 32 , 33 e 34 della l.r. 3/2009

Art. 6 - Modifiche all'articolo 35 della l.r. 3/2009

Art. 7 - Modifiche all'articolo 37 della l.r. 3/2009

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l' articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende proseguire la politica di contenimento della spesa complessiva di funzionamento degli organi regionali iniziata con l'approvazione della l.r. 64/2010;

2. In tale contesto, si ritiene opportuno disporre l'eliminazione dell'indennità attualmente corrisposta ai consiglieri, ed estesa anche agli assessori, per le missioni svolte in Italia e all'estero, limitando conseguentemente il trattamento di missione alla sola corresponsione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, analogamente a quanto già avviene per le missioni in Italia e all'estero del personale regionale.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all' articolo 1 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: "il trattamento economico di missione" sono soppresse.

Art. 2

Modifiche all' articolo 2 della l.r. 3/2009

1. Il numero 6) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 3/2009 è abrogato.

Art. 3

Modifiche all' articolo 6 della l.r. 3/2009

1. Al comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 3/2009 le parole: "nonché l'indennità" sono soppresse.

*Art. 4**Modifiche all' articolo 31 della l.r. 3/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 3/2009 le parole: “l'indennità di missione e” sono soppresse.

*Art. 5**Abrogazione degli articoli 32 , 33 e 34 della l.r. 3/2009*

1. Gli articoli 32, 33 e 34 della l.r. 3/2009 sono abrogati.

*Art. 6**Modifiche all' articolo 35 della l.r. 3/2009*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 3/2009 le parole “, con riduzione di un terzo delle indennità di cui agli articoli 32 e 33” sono soppresse.
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente:
“f) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio in albergo non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute.”.

*Art. 7**Modifiche all' articolo 37 della l.r. 3/2009*

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 3/2009 le parole: “e indennità ” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
“2. Il rimborso delle spese spettanti è conguagliato al termine della missione” ”.